

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E PROGRAMMA DI MISURAZIONE DEL RISCHIO

ai sensi dell'art. 6 e 14 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175
Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica

PROFILO DELLA SOCIETÀ

A.SE.R - AZIENDA SERVIZI DEL RHODENSE S.p.A. ha attualmente la veste di una società mista pubblico-privata ed è organizzata secondo il modello di amministrazione e controllo tradizionale con l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Revisore Unico

INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI

Il capitale sociale è composto n. 1.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ed è così ripartito tra gli azionisti	Tipologia	Quota %
Comune di RHO	Azionista pubblico	67,00%
Econord SPA	Azionista privato	33,00%

A norma dell' art 6 dello Statuto , le azioni sociali sono suddivise in due categorie A e B. Le azioni di categoria A potranno essere possedute soltanto da soggetti di diritto pubblico o da enti e società controllati da detti soggetti .Le azioni di categoria B potranno essere possedute da imprese private selezionate con procedure ad evidenza pubblica.

NORME CHE REGOLANO L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO

Il documento che regola l'organizzazione e il funzionamento della società è lo statuto sociale.

La versione corrente è stata approvata dall'Assemblea straordinaria nel corso 2017

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le disposizioni relative alla composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione sono contenute nell'art. 16 dello Statuto sociale.

Il Consiglio di amministrazione è investito a norma di statuto dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e per l'attuazione dell'oggetto sociale.

La nomina degli amministratori è deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci nel rispetto di quanto previsto dallo statuto, dalla legge in materia e dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120.

La composizione del Consiglio di Amministrazione, nominato in data 18/09/2018 con scadenza di mandato fissata con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021, alla data odierna è il seguente

<input type="checkbox"/> Massimo Orlandi	Presidente
<input type="checkbox"/> Mario Bianchi	Amministratore delegato
<input type="checkbox"/> Re Silvia	Consigliere

La composizione del Collegio Sindacale nominato in data 18/09/2018 con scadenza di mandato fissata con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 è la seguente

<input type="checkbox"/> Lorenzo Gomiero	Presidente
<input type="checkbox"/> Antonella Angela Licata	Sindaco effettivo
<input type="checkbox"/> Fabio Maria Palmieri	Sindaco effettivo
<input type="checkbox"/> Giampaolo Vianello	Supplente
<input type="checkbox"/> Claudia Zanetti	Supplente

REVISORE UNICO

In data 18/09/2018 è stata affidata la revisione legale a Garavaglia Alberto per la durata in carica di 3 esercizi ed iscritto nel registro dei revisori legali al n.163839 .

PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE, SISTEMI DI GESTIONE DEI RISCHI E DI CONTROLLO INTERNO

1. PREMESSA

L'articolo 6 comma due del D.Lgs. 175/2016, il c.d. "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", ha introdotto l'obbligo per tutte le società a controllo pubblico di

predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e di informare al riguardo l'Assemblea nell'ambito della relazione annuale sul governo societario.

Nello specifico si ricorda che il predetto art. 6, al comma 2 prevede che:

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.", e al seguente comma 4:

"Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio."

Si rileva che, a seguito dell'introduzione della predetta normativa, Utilitalia (Federazione che riunisce le Aziende operanti nei servizi pubblici dell'Acqua, dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas) ha pubblicato un documento riportante le linee guida per la definizione di una misurazione del rischio ai sensi dell'art. 6, c. 2 e dell'art. 14, c. 2 del D.lgs. 175/2016.

Le linee guida in questione evidenziano le modalità di determinazione della c.d. "soglia di allarme" attraverso il calcolo di cinque indici di performance, integrati da ulteriori due KPI ("key performance index") che tuttavia non sono considerati indici di rischio, ma meri elementi di analisi del peso degli oneri finanziari.

Il cuore del programma di valutazione del rischio è costituito dalla individuazione ed il monitoraggio di un set di indicatori ritenuti idonei a segnalare preventivamente la crisi aziendale e che siano gli amministratori della società ad essere demandati ad adottare senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

La dicotomia Insolvenza e crisi d'impresa

L'analisi delle condizioni di rischio di crisi aziendali, costituiscono un tema ben più complesso la cui risoluzione parte prioritariamente dall'identificazione della distinzione, ad oggi non ancora definitivamente normata, fra i termini insolvenza e crisi aziendale.

E' bene pertanto chiarire in modo preciso e puntuale il significato delle locuzioni "crisi aziendale" ed "insolvenza".

L'insolvenza, a norma dell'art. 5 L.F., è una condizione statica ed irreversibile che prende atto al termine di un processo di crisi aziendale e pone la stessa nell'impossibilità definitiva di poter adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni contratte.

Lo stato di crisi, introdotto per la prima volta nell'ordinamento concorsuale italiano dall'art. 2 comma 1 lett. a) dello schema di DLgs. recante il "Codice delle crisi di impresa e dell'insolvenza", in attuazione della L. 155/2017, è individuato con lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, in particolare si manifesta quando i flussi di cassa prospettici risultano inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.

Il "going concern" e la valutazione del rischio di crisi aziendale

Per quanto testé citato, si evince come, al fine di valutare il rischio di crisi aziendale, essendo esso un fenomeno non cristallizzato, si presuppone una visione non più unicamente storica, ma anche prospettica, ovvero tesa ad individuare l'incapacità anche futura dell'impresa ad adempiere non solo alle obbligazioni già assunte, ma anche a quelle prevedibili nel normale corso di attività.

Per converso, l'assenza di fattori indicanti un potenziale rischio di crisi, presuppone la sussistenza del principio di continuità aziendale, di cui all'art. 2423-bis c.c., in cui si stabilisce che "la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato".

Pertanto la sussistenza dei requisiti di continuità ed il suo concetto complementare, ovvero l'assenza di fattori di potenziale crisi, sono già ripresi nel citato art. 2423-bis c.c. nonché all'art. 2428 c.c. che prevede la descrizione nella Relazione sulla gestione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta: "Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società

e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta". Per quanto attiene invece al periodo temporale di valutazione circa la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di continuità aziendale, lo IAS 1 considera ai fini della valutazione della continuità aziendale un futuro prevedibile che abbia un orizzonte temporale di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio d'esercizio. La stessa prassi contabile italiana fa riferimento ad un intervallo di dodici mesi con espresso richiamo, in tal senso, nel principio di revisione n. 570. Parimenti, il principio contabile OIC 5, in piena coerenza, attribuisce il concetto di "going concern", ad una "azienda come complesso funzionante e destinato a continuare a funzionare almeno per i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio".

Il principio internazionale di revisione ISA Italia 570, individua al contempo alcuni esempi di eventi o circostanze che possono comportare il rilevamento di fattori di rischio di crisi aziendale e che possono pertanto essere presi come riferimento per la modellizzazione richiesta all'art. 6 del D.Lgs. 175/2016. Essi infatti, rappresentano la sintesi delle principali cause di dissesto delle imprese e si dividono in:

Indicatori finanziari

- situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;
- bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi;
- principali indici economico-finanziari negativi;
- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash flow;
- incapacità di saldare i debiti alla scadenza;
- incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;

Indicatori gestionali

- perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;
- perdita di contratti di gestione di natura rilevante;
- difficoltà nell'organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori.

Altri indicatori

- capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;
- contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non è in grado di rispettare;
- modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all'impresa.

L'ARTICOLAZIONE DEL MODELLO

Il sistema di controllo interno si è andato strutturando in modo dinamico nella consapevolezza che la gestione dei rischi aziendali ne è una componente essenziale.

Del sistema di controllo interno fanno parte:

- ☐ la vigilanza del Collegio Sindacale;
- ☐ l'attività svolta dall' Organismo di Vigilanza 231;
- ☐ il controllo da parte del Revisore Unico;
- ☐ le attività di gestione della trasparenza;
- ☐ le altre attività di audit interno, anche finanziario;

- ☐ il controllo di gestione, con l'individuazione di un'ampia griglia di indicatori settoriali volti a presidiare i vari processi ed i vari Business ed un'ampia reportistica mensile, trimestrale e semestrale;
- ☐ il sistema qualità.

Ove si verifichi una situazione di soglia d'allarme gli amministratori convocano senza indugio l'assemblea dei soci per approfondire il tema e verificare se si rientri o meno in una situazione di crisi ai sensi dell'art. 14 comma 2 del D.Lgs. 175/2016.

In assemblea i Soci esprimono una propria valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società e, ove rinvenivano profili di rischio formulano gli indirizzi cui attenersi per la redazione del piano di risanamento.

Entro i due mesi successivi il Consiglio di Amministrazione predispone tale piano di risanamento e lo sottopone ad approvazione dell'assemblea dei soci.

. DESCRIZIONE DEL MODELLO ANTICRISI

Il modello adottato dalla società si fonda sulle Linee guida emanate da Utilitalia che individua una "soglia di allarme"; per "soglia di allarme" s'intende una situazione di superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento, tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della Società.

Si è in presenza di una "soglia di allarme" qualora si verifichi almeno una delle condizioni sotto elencate:

- 1) la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi;
- 2) le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in misura superiore al 30%;
- 3) le relazioni redatte dal Revisore Unico e dal Collegio sindacale hanno evidenziato dubbi sulla continuità aziendale;
- 4) l'indice di struttura finanziaria dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio/lungo termine e attivo immobilizzato sia inferiore al 60% ;

Sulla base dei bilanci degli ultimi tre esercizi, chiusi al 31/12/2016, 31/12/2017 e 31/12/2018, si procede a verificare le seguenti "soglie di allarme"

Soglia n. 1_ la gestione operativa della società è negativa per tre esercizi consecutivi? NO

Si prende in considerazione il MOL (o EBITDA) che rappresenta un indicatore di redditività che evidenzia il reddito di un'azienda basato solo sulla sua gestione operativa, quindi senza considerare gli interessi (gestione finanziaria), le imposte (gestione fiscale), il deprezzamento di beni e gli ammortamenti.

L'analisi dei periodi sotto indicati esclude il verificarsi della soglia di allarme atteso che i valori del MOL o EBITDA risultano sempre positivi. (dati espressi in migliaia di euro)

	2017	2018	2019
Margine operativo lordo	973.332	1.048.168	1.075.539

Soglia n. 2- le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, hanno eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 30%? **NO**

La società nei periodi indicati ha realizzato i seguenti risultati d'esercizio (dati espressi in migliaia di euro)

	2017	2018	2019
Risultato netto d'esercizio	184.290	224.197	308.052

Soglia n. 3- le relazioni redatte dagli organi di controllo rappresentano dubbi di continuità aziendale ? **NO**

Il Collegio Sindacale, a cui era la funzione di revisione legale fino al bilancio chiuso al 31.12.2017, non ha mai sollevato ad oggi rilievi sulla continuità aziendale.

Il Revisore dei conti non ha mai sollevato rilievi né osservazioni sulla continuità aziendale

Soglia n. 4- l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, è inferiore a 1 in una misura superiore al 40%? **NO**

	2017	2018	2019
Indice di struttura	1,49	1,59	1,67

Il modello individua, oltre alla griglia di indicatori che misura le eventuali patologie di natura economico/finanziaria, una serie di rischi cui la Società può essere soggetta.

Rischi finanziari

L'attività è esposta a rischi di liquidità e variazione dei tassi di interesse non è soggetta a rischi di cambio.

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che le risorse disponibili di natura finanziaria siano insufficienti ad assolvere le obbligazioni.

La situazione finanziaria è costantemente monitorata con predisposizione di cash flow di breve periodo. La Società ha in essere una procedura sul recupero dei crediti

La società non è esposta altresì possibile rischio di fluttuazione dei tassi di interesse, rischio comunque non ritenuto tale da stipulare contratti a copertura della variabilità dei tassi.

Situazione affidamenti bancari

Alla data del presente documento non sussistono affidamenti di natura bancaria.

La società, alla luce di quanto sopra riportato, risulta ampiamente in linea con i parametri fisiologici di normale andamento economico patrimoniale .

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato

